Jent. 8308/08 Rep. 6651/08

SENTENZA N. N. 83755/2004 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE

In composizione monocratica Dott.ssa Maria Paola Varani

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da

rappresentata e difesa per delega in atti da Avv. Fulvio S. Foti presso il cui studio è elettivamente domiciliata

attrice

contro

rappresentata e difesa per delega in atti da Avv.

F. Segnalini presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad **oggetto**: violazione di servitù sulle **conclusioni** come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la lamentava la violazione del contratto di servitù inamovibili di metanodotto sul fondo avente destinazione agricola ubicato nel territorio del Comune di Roma, località Vitinia, di proprietà di conseguente alla realizzazione nella zona interessata di manufatti non consentiti.

Ciò premesso la società conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la proprietaria per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto, trascritto, stipulato in data 4.12.1968, e per sentirla condannare alla demolizione delle parti in violazione delle prescrizioni contrattuali.

Si costituiva in giudizio la convenuta per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte. Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, merita accoglimento.

Le circostanze dedotte risultano provate sulla base della documentazione in atti e della prova orale.

L'invocato diritto di servitù trova titolo di costituzione nel contratto 4.12.1968 di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice, della cui opponibilità alla convenuta, terza acquirente del fondo servente, non vi è motivo di dubitare stante l'avvenuta trascrizione.

La società attrice ha asserito che l'inadempimento della servitù sarebbe consistito nella trasformazione, attraverso modifiche

strutturali e dimensionali del preesistente manufatto (struttura precaria -baracca) adibito a provvisorio ricovero di stie per polli, in un capannone industriale in muratura ed in ferro ad una distanza di 3,80 metri dall'asse della tubazione.

La circostanza così come indicata risulta provata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste ing.

ha negato la realizzazione di lavori di ampliamento deï-manufatti ed ha eccepito di avere effettuato delle opere di manutenzione consistenti nella sola sostituzione degli originali materiali da costruzione.

L'eccezione non ha trovato alcun riscontro probatorio, non sono state neppure dedotte prove sul punto.

La réalizzazione di manufatto in tettoia, a distanza minima dalla condotta, e di tre serre per coltivazioni di ortaggi in tunnel sull'asse del metanodotto non è stata contestata dalla convenuta.

Sussiste il dedotto inadempimento alla clausola n. 7 del contratto costituivo di servitù che sancisce il divieto di costruire opere di qualsiasi genere "a distanza inferiore a mt. 11 dall'asse della tubazione" ed alla pattuizione prevista nella clausola n. 8 relativa all'obbligo della concedente di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che potesse rappresentare "pericolo per la tubazione metanifera, per i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda".

Si evince dalla testimonianza del manufatto in questione ad una distanza di circa 3,80 mt., non idonea a consentire l'attività manutentiva.

Consegue all'accertamento dell'inadempimento la condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti presenti sulla fascia asservita del terreno oggetto di servitù a distanza inferiore a metri 11.

Le motivazioni esposte inducono al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta,

Lo

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide in accoglimento della domanda:

accerta e dichiara

la realizzazione da parte di contratto di manufatti non consentiti in violazione del contratto di servitù sul fondo avente destinazione agricola ubicato nel territorio del Comune di Roma, località Vitinia

condanna

la convenuta alla rimozione dei manufatti presenti sulla fascia asservita del terreno oggetto di servitù a distanza inferiore a metri 11

rigetta

la domanda riconvenzionale

condanna

inoltre la parte convenuta a rifondere alla società attrice le spese di giudizio liquidate in € 503,85 per spese, €. 3877,00 per diritti ed €. 4000,00 per onorari.

Milano, 6.5.2008

